

# Uno scudo fiscale fai-da-te

*I contribuenti dovranno calcolarsi in proprio il piano rate delle imposte dovute  
Ed anche i prospetti predisposti dalle Entrate in alcuni casi sono incompleti*

Ravvedimento speciale con calcolo fai-da-te ad alto rischio in caso di pagamento delle imposte sostitutive a rate. L'amministrazione finanziaria non ha messo a disposizione dei contribuenti un software per determinare il piano rate delle imposte dovute per formalizzare la sanatoria lasciando il calcolo completamente nelle mani dei contribuenti che devono non solo frazionare gli importi ma anche applicare su ogni rata il tasso legale che può variare da un anno all'altro.

Mandolesi e Ricciardo a pag. 11

*La gestione è complessa anche poiché i prospetti risultano in molti casi da ricontrollare*

## Uno scudo fiscale ad alto rischio Calcoli rate fai-da-te con possibilità di errori e decadenza

Pagina a cura

DI GIULIANO MANDOLESI  
E PINA RICCIARDO

**R**avvedimento speciale con calcolo fai-da-te ad alto rischio in caso di pagamento delle imposte sostitutive a rate. L'amministrazione finanziaria non ha messo a disposizione dei contribuenti un software per determinare il piano rate delle imposte dovute per formalizzare la sanatoria (nota anche come scudo fiscale) lasciando il calcolo completamente nelle mani dei contribuenti che devono non solo frazionare gli importi ma anche applicare su ogni rata il tasso legale che può variare da un anno all'altro.

Il rischio tangibile è che in caso di errore si determini la decadenza (per una o più annualità) dello scudo fiscale a causa di un carente versamento di una o più rate.

Inoltre la gestione è ancor più complessa poiché i prospetti messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con l'ammontare delle sostitutive (redditi ed Irap) dovute, in conseguenza delle continue modifiche normative all'istituto per far rientrare tra le annualità sanabili anche quelle con cause di esclusione Isa per Covid o per non normale svolgimento dell'attività, risultano in molti casi parziali e da ricontrollare.

Oltre a questi problemi di carattere prettamente gestionale, ne restano sul piatto altri di carattere interpretativo, come l'utilizzo dei crediti per i soggetti

trasparenti che pagano le sostitutive sui redditi per i soci, e di carattere valutativo, come l'eventuale esigenza di scudere l'anno 2018 e 2019, tutte da affrontare per chi, entro il prossimo 31 marzo, vorrà aderire al ravvedimento speciale.

Questo è lo scenario che si prospetta ai contribuenti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) e che intendono sfruttare contestualmente i benefici del ravvedimento speciale, disposizione introdotta dall'articolo 2-quater del dl 113/2024 che consente di versare un'imposta sostitutiva su redditi, addizionali e Irap, beneficiando della non applicazione delle rettifiche fiscali ex art. 39 dpr 600/1973 per i redditi e art. 54, comma 2, dpr 633/1972 per l'Iva.

**Problemi applicativi e soluzioni. Pagamento fai da te: un sistema complicato.**

Va preliminarmente ricordato che, ai sensi del citato articolo 2-quater, c. 8 primo periodo, del dl 113/2024, il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per formalizzare lo scudo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.

Uno dei principali ostacoli al ravvedimento speciale è l'assenza di un software ufficiale dell'A-

genzia delle Entrate proprio per il calcolo delle rate. I contribuenti quindi devono determinare autonomamente l'importo di ciascuna scadenza, applicando il tasso di interesse legale dal 31 marzo 2025 importo che può variare di anno in anno. Un errore nei calcoli o un ritardo nei pagamenti, se non sanato entro il versamento della rata successiva, può portare alla decadenza dal beneficio per una o più annualità dello scudo fiscale.

**Pagamento in stand-by.** Chi opta per la rateizzazione del ravvedimento speciale deve fare i conti con un'incognita: il tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2026 non è ancora stato definito dal Mef. Questo significa che, pur potendo frazionare il pagamento fino a 24 rate, i contribuenti dovranno attendere le pubblicazioni dei nuovi tassi per calcolare correttamente gli importi futuri.

**Verifiche prospetti AdE.** Per agevolare i contribuenti, nel cassetto fiscale, l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione i prospetti sull'ammontare delle imposte sostitutive dovute per formalizzare l'istituto sia ai fini "redditi" che "Irap":



I prospetti però non sempre espongono “il quantum” delle imposte sostitutive dovute per tutte le annualità sanabili, escludendo, in alcuni casi, gli anni di inizio attività o quelli con incongruenze dichiarative e in questi casi i calcoli vanno fatti “a mano” dai contribuenti.

**I soggetti trasparenti.** Come sancito dall'art. 2-quater, comma 8 del dlgs 113/2024 le associazioni, le società di persone e le Srl in regime di trasparenza fiscale (i.c.d. soggetti trasparenti ex artt. 5, 115 e 116 DPR 917/1986) possono versare direttamente l'imposta sostitutiva sui redditi dovuta dai soci.

Tale operazione è caldamente consigliata per evitare che, per dimenticanze o errori di calcolo, evitando il mancato pagamento dell'imposta sostitutiva per i redditi (o una singola rata) da parte di un socio comprometta il ravvedimento per uno o più annualità all'intera compagine sociale.

Qualora il pagamento venga effettuato dalla società o associazione in alternativa a quello eseguito dai singoli soci, va compilato un F24 “generale”, indipendentemente dalla formazione della compagine sociale, con codice tributo 4075 e lo stesso dovrà riferirsi all'intero ammontare dell'imposta dovuta anche se effettuato in forma rateale.

Se i soci pagano pro quota invece, l'F24 deve indicare i dati del contribuente e della società, con codice tributo 4075 (risoluzione AdE n. 1/E del 9 gennaio 2025).

Per l'Irap, invece, il versamento spetta esclusivamente alla società o associazione.

**Crediti fiscali: un utilizzo limitato?** Per i soli soggetti trasparenti poc'anzi individuati, non è chiaro se i crediti fiscali da essi vantati possano essere

utilizzati per il pagamento delle imposte sostitutive sui redditi dovute dai soci. In assenza di chiarimenti al riguardo si ritiene sconsigliabile effettuare il versamento tramite questa procedura. Un'operazione del genere potrebbe configurarsi infatti come una sorta di accollo, dato che l'imposta sostitutiva sui redditi è un onere personale del socio e non del soggetto trasparente. Anche nel caso in cui il socio restituisca immediatamente l'importo al soggetto trasparente, l'operazione potrebbe risultare fiscalmente poco lineare. Diverso il discorso per l'Irap: essendo un'imposta dovuta direttamente dalla società o dall'associazione, il pagamento della sostitutiva con l'utilizzo dei crediti fiscali è operazione ammissibile.

**La valutazione sulle annualità da scudere.** Ai sensi del comma 14 ultimo periodo dell'articolo 2-quater in commento, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Dalla struttura normativa, non risultava chiaro se gli effetti di tale disposizione andassero ad interagire solo con i termini “ordinari” oppure se avessero un impatto anche con le scadenze “accorciate” dalla riduzione di un anno prevista in caso di accesso al premiale Isa.

La risposta a tale dubbio interpretativo è arrivata nel que-

stion time n. 5-03163 del 27 novembre 2024, che ha ribadito la chiusura dei termini di accertamento per i soggetti affidabili.

Dunque, per i contribuenti che nel 2018 hanno ottenuto un punteggio Isa tra 8 e 10, non è necessario includere tale annualità nel ravvedimento speciale, grazie al regime premiale che ha ridotto di un anno i termini di accertamento (art. 9 dl 119/2018). Di conseguenza, i controlli sul 2018 sono decaduti il 31 dicembre 2023, rendendo superfluo il versamento dell'imposta sostitutiva. Tuttavia, resta sempre una valutazione di opportunità: in alcuni casi, versare comunque l'imposta, soprattutto per importi ridotti, potrebbe essere una scelta iperprudenziale per evitare comunque future contestazioni.

Per il 2019, invece, la situazione è diversa: i termini ordinari di accertamento scadrebbero il 31 dicembre 2024, ma per i soggetti che hanno aderito al Cpb, il comma 14 dell'art. 2-quater proroga la scadenza al 31 dicembre 2025. In questo caso, la scelta di includere il 2019 nel ravvedimento è discrezionale e dipende dall'analisi della posizione fiscale del contribuente.

**Interessi da ravvedimento speciale.** Gli interessi versati per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, poiché considerati oneri accessori alle imposte e dunque soggetti allo stesso regime di indeducibilità (art. 54 Tuir). L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 56 del 3 marzo 2025, ha chiarito che, a differenza degli interessi compensativi, quelli da ravvedimento hanno natura risarcitoria e derivano da un inadempimento del contribuente (art. 13, comma 2, dlgs 472/1997), escludendone la deduzione.

— Riproduzione riservata —

## Problemi applicativi e soluzioni

DS6901

DS6901

<b>Pagamento fai da te</b>	In caso di pagamento a rate non è stato messo a disposizione un software di calcolo da parte dell'Agenzia delle entrate con rischio errore e decadenza
<b>Pagamento in stand-by</b>	Per determinare l'ammontare delle rate dal 1 gennaio 2026 bisognerà attendere la pubblicazione del nuovo tasso legale
<b>I soggetti trasparenti</b>	Consigliabile il pagamento della sostitutiva sui redditi direttamente dal soggetto trasparente per evitare che il mancato pagamento (anche di una rata) di un socio faccia decadere l'istituto per tutti gli altri
<b>I crediti dei soggetti trasparenti</b>	è possibile utilizzare i crediti per il versamento della sostitutiva Irap, risulta invece meno lineare l'utilizzo per il pagamento della sostitutiva per i redditi dovuta dai soci
<b>I prospetti dell'agenzia delle entrate</b>	I prospetti messi a disposizioni vanno ricontrollati perché escludono dai calcoli le annualità di inizio attività e quelle con incongruenze
<b>La valutazione sulle annualità da scudere "in scadenza"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non occorre "scudere" il 2018 per i soggetti con voto Isa da 8 a 10 in quell'anno</li><li>• Per i soggetti con Isa da 8 a 10 scudere il 2019 è discrezionale considerando che i termini di decadenza dell'annualità scadono il 31/12/2025</li></ul>